

PROGETTO DI LEGGE

“AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI FISCALI IN AMBITO BANCARIO, FINANZIARIO E ASSICURATIVO”

Art.1

(Modifica all'articolo 40, comma 1, della Legge 16 dicembre 2004 n.172)

1. All'articolo 40, comma 1, della Legge 16 dicembre 2004 n.172, sono sostituite le lettere a) e b) come segue:

“Articolo 40

(Tassa sull'autorizzazione a svolgere attività riservate)

Ogni società costituitasi previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 deve corrispondere, decorsi trentasei mesi dalla data di iscrizione nel Registro delle Società, una tassa annua dell'importo di seguito specificato:

- a) euro 75.000,00 per le banche e le imprese di assicurazione e/o riassicurazione;
- b) euro 10.000,00 per gli altri soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165.”.

Art.2

(Modifiche al Decreto Delegato 23 luglio 2013 n. 89)

1. La lettera e) dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n. 89 è così modificata:

“e) “compagnia di assicurazione sammarinese”: società avente sede legale nella Repubblica di San Marino autorizzata all'esercizio delle attività di cui alle lettere G) e/o H) dell'Allegato 1 della LISF;”

2. La lettera f) dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n. 89 è così modificata:

“f) “compagnia di assicurazione estera”: società avente sede legale all'estero ed autorizzata nel Paese di origine all'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa;”

3. La lettera j) dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n. 89 è così modificata:

“j) “soggetto passivo di imposta”: le compagnie di assicurazione sammarinesi e le compagnie di assicurazione estere che, operando nel ramo danni, coprono rischi ubicati a San Marino;”

4. La lettera l) dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n. 89 è così modificata:

“l) “rappresentante fiscale”: soggetto giuridico (persona fisica o società), residente o avente sede legale nella Repubblica di San Marino, nominato dalla compagnia di assicurazione estera, quando soggetto passivo di imposta, al fine di provvedere all'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto delegato derivanti dall'applicazione dell'imposta sulle assicurazioni ramo danni;”

5. L'articolo 2, comma 1, del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n. 89 è così modificato:

“1. E' istituita l'imposta da applicarsi sulle assicurazioni contro i danni nella misura del 4% dell'imponibile, definito al successivo articolo 6. Soggetti passivi dell'imposta sono le compagnie di assicurazione sammarinesi e le compagnie di assicurazione estere che, operando nel ramo danni, coprono rischi ubicati a San Marino.”.

6. L'articolo 3, comma 1, del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n. 89 è così modificato:

“1. Ai fini del presente decreto delegato, le compagnie di assicurazione estere, quando soggetti passivi di imposta, devono nominare un rappresentante fiscale a San Marino allo

scopo di adempiere a tutte le formalità previste nel presente decreto delegato e nel Regolamento di cui al successivo articolo 8.”

7. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n. 89.

Art.3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, abstract shape.